



IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Composto dai Magistrati

- Dott. Farini Manuela - Presidente
- Dott. Guzzo Liliana - Giudice rel.ed est.
- Dott. Zanon Gabriella - Giudice

Nei procedimenti riuniti di reclamo RG 10226/2014, RG n. 10564/2014 ed RG n. 10569/2014 rispettivamente proposti da

- A
- B
- C e D

contro

Fallimento E

a scioglimento della riserva ha emesso la seguente

ORDINANZA

C e D (erede del sindaco J, deceduta
lasciando quali eredi il coniuge C e la figlia D)
costituitisi con unica difesa nonché A e B
hanno proposto tre istinti reclami, riuniti in udienza, avverso il
provvedimento datato 17.11.2014 con cui, su ricorso di Fallimento
E, quest'ultimo è stato autorizzato a
procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti dei
sindaci di F fino a concorrenza di euro 2.700.000,00
quanto a C, fino a concorrenza di euro 1.600.000,00 quanto a
D e fino a concorrenza di euro 1.400.000,00 quanto a



B e A ; con lo stesso provvedimento è stata
altresì rigettata l'istanza cautelare proposta dal Fallimento nei confronti di
G e sono state regolate le spese di lite tra il ricorrente e la
G .

Il Fallimento a fondamento della domanda cautelare ha dedotto di aver
riscontrato responsabilità in capo agli amministratori della società, e
affermando che il collegio sindacale a sua volta era tenuto a rispondere per
aver violato l'obbligo di diligenza nel non aver svolto i doverosi controlli.

Il collegio sindacale era costituito, nel periodo dal 27.5.2006 al 20.7.2010,
da C , J e G e nel periodo dal
20.7.2010 al 14.9.2012, (data di messa in liquidazione della società) da
C , A e B .

In particolare il Fallimento ha dedotto che la società in *bonis* aveva
detenuto dal 2006 in poi l'intero capitale della H
e a partire dal 2007, erano stati posti in essere atti gestori in
evidente conflitto di interessi con l'impresa amministrata e nell'esclusivo
interesse di tale società e di altra società partecipata

Segnatamente:

- in data 21.3.2007 il consiglio di amministrazione di F
aveva deliberato di rilasciare in favore della partecipata
polacca due lettere di *patronage* a garanzia di un mutuo chirografario di euro
2.000.000,00.= e di un finanziamento per anticipo credito IVA di euro
200.000,00;
- in data 24.10.2007 aveva deliberato il rilascio di una garanzia
fideiussoria per la quota del 25 % del finanziamento richiesto nell'interesse
di certa I , società partecipata al 50 % da H ;
- nel triennio 2009 - 2011 aveva effettuato finanziamenti infruttiferi in
favore della partecipata H ammontanti a complessivi euro



2.450.981,69.= al 31.12.2011, a copertura di esposizioni debitorie della stessa;

- aveva consentito lo svolgimento di servizi verso detta **H** maturando crediti per un importo di euro 1.276.350,59.= di cui la Fallita risultava ancora creditrice

- aveva concesso, nel gennaio 2007, ad altra sua partecipante, la società **L** srl un finanziamento di euro 600.000,00.=, giunto ad euro 760.000,00.= al gennaio 2009, per poi assestarsi ad euro 726.264,00.= al 31.12.2011, a seguito di parziali rientri ed aumenti di credito;

- aveva sottoscritto in data 10.12.2007 un contratto preliminare per la cessione del 5 % della partecipazione di **F** in **H** in favore della partecipante **L** srl per il prezzo complessivo di euro 500.000,00.=, salvo deliberare poi la risoluzione del contratto di cessione quote con restituzione della caparra ricevuta per euro 50.000,00 alla **L** s.r.l. invece che chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto o almeno trattenere la caparra.

Il Fallimento ha dedotto che tali atti gestori erano ingiustificati poiché in buona sostanza si era scelto di finanziare le controllate nonostante la società **F** *in bonis* fosse già gravata da consistenti debiti erariali, che maturavano interessi e sanzioni, debiti arrivati nel 2011 a circa euro 7.000.000,00.

Ancora il Fallimento ha dedotto che gli amministratori avevano violato il disposto dell'art. 2361 cc, poiché nonostante lo statuto prevedesse la possibilità di acquistare partecipazioni in società terze solo come scopo secondario e non prevalente della società, alla data del fallimento

F deteneva partecipazione totalitaria in **H**,
partecipazioni in **M**, **N** srl, **O**,
P spa, **Q** srl, **R** srl, **S** srl,
T, **U**, **V**.

Handwritten mark

13



Inoltre il Fallimento ha asserito che benchè il bilancio esercizio 2009 si fosse chiuso con apparente utile per euro 3.273.450 già allora la società versava in situazione di azzeramento del proprio capitale sociale, avendo subito una perdita effettiva di euro 5.061.713,82.=, con conseguente patrimonio netto negativo pari ad euro 1.586.068,00.=, senza che nessuna iniziativa prevista per legge fosse stata adottata, avendo l'organo gestorio proseguito normalmente la propria ordinaria attività caratteristica fino all'8.8.2012, quando sarebbe stato riconosciuto lo stato di scioglimento della società con conseguente nomina del liquidatore.

L'apparenza di utile era stata creata attraverso scorrette appostazioni in bilancio (scorretto ammortamento dei fabbricati in sede di bilancio al 31.12.2009, comportante una fittizia minore perdita per euro 90.984,24, mancata appostazione di fondo rischi relativo a debiti per sanzioni ed interessi relativi all'omesso pagamento di debiti tributari e previdenziali, mancata appostazione del fondo di svalutazione in riferimento ai finanziamenti eseguiti in favore della partecipata polacca, sopravvalutazione delle partecipazioni, ecc.).

Ha affermato che a fronte di tutto quanto sopra descritto, i sindaci erano responsabili per omesso controllo e dovevano rispondere solidalmente con gli amministratori del danno arrecato alla società: in particolare solo a partire dalla metà del 2011 avevano iniziato a sottolineare le difficoltà in cui si trovava l'impresa e solo in data 26.1.2012 il collegio sindacale in carica aveva attestato il verificarsi della causa di scioglimento della società, e lo scioglimento era stato poi deliberato con ritardo solo l'8.8.2012.

Il Fallimento ha dunque affermato che i sindaci avevano violato il dovere di diligenza ex art. 2407 cc e avevano omesso l'adozione dei provvedimenti conseguenti la perdita del capitale, omesso il controllo di gestione e non avevano fatto neppure ricorso al rimedio di cui all'art. 2409 cc. Ha altresì invocato il *periculum in mora*.



C, F e D, costituitisi con unica difesa hanno negato la sussistenza del *fumus boni iuris* delle pretese cautelari avanzate dalla procedura ricorrente. In particolare hanno esposto che l'investimento fatto da F nella partecipata polacca era del tutto giustificato in ragione dell'aumentare dei costi di gestione dell'autotrasporto in Italia, con conseguente scelta strategica di spostare l'asse dell'autotrasporto in est Europa, costituendo così in Polonia la propria base logistica, ove operavano i propri clienti più importanti come la Ferrero. Con valutazione da operarsi *ex ante* i finanziamenti che la Curatela Fallimentare deduceva essere ingiustificati integravano invece un coerente sviluppo dell'iniziativa, al fine di mantenere la propria clientela e di potenziare il fatturato. In riferimento ai servizi prestati in favore di H per euro 1.276.350,59 e non ancora riscossi hanno dato conto della tipologia di collaborazione esistente tra le due società e affermato che il saldo a credito, per l'importo menzionato, era giustificato da tale collaborazione, negando altresì che detti crediti verso la partecipata fossero inesigibili.

Hanno altresì contestato il *fumus boni iuris* con riferimento agli altri addebiti avanzati dal Fallimento asserendo la correttezza delle relative operazioni ed hanno in dettaglio contestato la riclassificazione del bilancio al 31.12.2009 effettuata dal Fallimento come esponente perdite tali da avere azzerato il capitale sociale ovvero tali da averlo ridotto sotto il limite di legge.

Detti sindaci hanno comunque negato di esser rimasti inerti e sottolineato che il collegio sindacale, già con il verbale del 14.4.2009 aveva evidenziato la significativa esposizione del credito concesso a H, aumentata in modo rilevante dal 2007, e chiesto all'organo gestorio di chiarire le finalità di tali finanziamenti. Inoltre avevano confermato all'organo gestorio la preoccupazione circa le esposizioni debitorie verso l'erario, in particolare per il mancato pagamento dell'importo della liquidazione IVA al 31.12.2008,

✓



nonché evidenziato perdite dell'esercizio superiore al 1/3 del capitale sociale, con invito alla copertura mediante convocazione di apposita assemblea. Successivamente permanendo difficoltà della società, avevano sollecitato gli amministratori ad incaricare professionisti esperti per la valutazione ed elaborazione di un piano destinato alla ristrutturazione dei debiti.

Hanno altresì negato la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*.

Anche **B** si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo la improcedibilità della domanda cautelare verso i sindaci, fondata sull'omesso controllo dell'attività gestoria, e ciò perché gli amministratori non erano stati evocati in giudizio, il che impediva l'accertamento dei fatti di *mala gestio* posti a fondamento della responsabilità omissiva dei convenuti.

Nel merito, **B**, ha contestato la sussistenza del *fumus boni iuris*, in ogni caso dedotto di non dover rispondere per i fatti precedenti all'assunzione del proprio incarico, ed evidenziato che la riclassificazione del bilancio al 31.12.2009 operata dal fallimento non era corretta. Ha evidenziato anche la carenza del presupposto del *periculum in mora*.

Costituendosi in giudizio **A**, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di autorizzazione da parte del Giudice delegato all'esperimento dell'azione cautelare e ha negato, nel merito, la sussistenza di *fumus* adducendo la propria estraneità ai fatti relativi al periodo pregresso il proprio incarico ed altresì la insindacabilità dell'attività gestoria.

Ha inoltre contestato in dettaglio i singoli addebiti allegati dal fallimento ed evidenziato che non risultava in che termini i sindaci avrebbero potuto intervenire preventivamente allo scopo di impedire il compimento dei singoli atti di gestione asseritamente dannosi, oltre che contestato la quantificazione del danno effettuata dalla procedura e contestato la sussistenza del *periculum in mora*.

V



Con l'ordinanza reclamata è stata rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare e la eccezione di difetto di difetto di autorizzazione del Giudice delegato all'esperimento dalla domanda cautelare. Il primo giudice ha poi ritenuto sussistente la *mala gestio* degli amministratori e la responsabilità dei sindaci per omesso controllo in relazione ai finanziamenti concessi alla partecipata. **H** quantomeno dal 2009 in poi nonché in relazione l'inerzia degli amministratori nel riscuotere i rilevanti crediti della società verso la partecipata polacca; ha ritenuto altresì sussistente la responsabilità dei sindaci e il nesso di causa con i danni come quantificati nel provvedimento reclamato ed ha ritenuto sussistente il *periculum in mora* eccezione fatta per **J**.

B ha reclamato il provvedimento emesso nei suoi confronti ed in sintesi:

- ha ribadito la inammissibilità della domanda svolta nei soli confronti dei sindaci
- ha eccepito che il primo giudice era incorso in vizio di extrapetizione e che vi era stata la violazione del contraddittorio poiché il Fallimento aveva dedotto determinati fatti di responsabilità dell'organo gestorio integranti un *facere* (finanziamenti e servizi in favore della partecipata) mentre l'ordinanza reclamata quanto ai servizi fondava la sua valutazione di responsabilità non nella erogazione degli stessi ma sul mancato incasso dei crediti maturati;
- ha affermato che inammissibilmente il giudice quanto ai finanziamenti e alla prestazione di servizi aveva sindacato, peraltro *ex post*, "il merito" delle scelte discrezionali degli amministratori e la loro opportunità, mentre trattavasi di scelte gestorie discrezionali ed insindacabili;
- ha argomentato circa la correttezza, con valutazione *ex ante*, delle suddette scelte gestionali (sia riferite ai finanziamenti che ai servizi)



- ha affermato che in ogni caso quand'anche i sindaci avessero denunciato le asserite irregolarità ex art 2409 cc, la iniziativa non sarebbe stata in grado di grado di incidere evitando l'asserito danno;
- quanto alle fatture indicate nel partitario doc .9 della procedura, asseritamente relative ai crediti non riscossi per i servizi resi (su cui era stato parametrato dal primo giudice *in parte qua* il danno) ha affermato ^{ve}esse erano attinenti non solo ai servizi ma anche agli interessi maturati sui finanziamenti concessi in favore della controllata (v. fatture n. 5644/2010 , 2198/2011 1398/12) per complessivi € 564.829,00 , sicchè il controvalore delle prestazioni in oggetto non era quello indicato dal Fallimento in € 813.487,86 ma era di € 248.658,86
- ha affermato che vi era omissione di qualsiasi indicazione temporale circa le condotte addebitate addebitate ciò sia con riferimento alle condotte degli amministratori ,sia alle condotte dei sindaci non risultando indicato da quale momento la condotta omessa sarebbe stata in grado di impedire la causazione del danno o il suo aggravarsi, e ciò tenuto conto che la sua nomina a sindaco era intervenuta solo il 20.7. 2010 il che si riverberava sulla corretta applicazione dei principi di imputabilità del danno e di nesso causale

Ha altresì contestato la valutazione fatta dal primo giudice in ordine al *periculum*, evidenziando in particolare che il primo giudice non aveva tenuto conto della sua polizza assicurativa e dei massimali della stessa né della incidenza del complesso delle polizze di ciascun asserito coobbligato in solido; ha altresì evidenziato che il bene immobile di proprietà era la propria residenza familiare ed era dunque improbabile che nelle more di giudizio meritale essa venisse alienata.

Anche **A** ha proposto reclamo, con motivazioni in parte sovrapponibili a quelle svolte dal **B** ; con successiva memoria depositata il 22.1.2015 ha evidenziato che il sequestro non era stato eseguito nei suoi confronti nei termini di legge sicchè era divenuto inefficace.

A loro volta **C** e **D** nel reclamare il provvedimento hanno ribadito quanto già esposto davanti al primo giudice, hanno affermato che il

V

V



provvedimento reclamato era contraddittorio poiché - non avendo aderito alla tesi del Fallimento secondo cui già nel 2009 era stato perso il capitale sociale- aveva però stigmatizzato i finanziamenti alla partecipata, (al 100%) peraltro con una non consentita valutazione ex post, quando invece tali finanziamenti in una ottica di valutazione ex ante avevano in realtà finalità di preservare il patrimonio della società polacca partecipata al 100% dalla F hanno rilevato che anche l'andamento dei crediti verso la partecipata polacca doveva esser collocato all'interno del più ampio e articolato contesto dei contratti maturati in capo a F grazie alla suddetta partecipata e non risultava per altro verso che la partecipata non fosse in grado di soddisfare le obbligazioni verso F (il mancato soddisfacimento allo stato era da imputarsi all'inerzia della curatela); hanno contestato che i comportamenti dei sindaci fossero stati inadempienti, hanno contestato che si fosse prodotto danno, hanno contestato la quantificazione operata dal primo giudice e anch'essi affermato che il primo giudice sarebbe incorso in vizio di extrapetizione. Hanno altresì contestato la sussistenza del periculum ed evidenziato che D, quale erede (come il padre C) della madre J era tenuta a rispondere non per l'intero ma in misura del 50% del debito ereditario già in capo alla madre. Hanno dunque chiesto, in riforma dell'impugnato provvedimento, la reiezione del ricorso cautelare.

All'udienza di discussione dei reclami riuniti, il difensore del Fallimento ha dato atto di non aver eseguito il sequestro nei confronti di A : ex art 675 c.p.c il sequestro va pertanto dichiarato inefficace nei confronti del A -

Non è fondata l'eccezione di difetto di autorizzazione da parte del Giudice delegato all'esperimento dell'azione cautelare: la copia del provvedimento 25.6.2014 depositata in causa, ancorchè non completa quanto alla istanza sottoposta al G.D., riporta l'integrale provvedimento del G.D che autorizza, senza ombra di dubbio, l'azione di responsabilità da parte del Fallimento E in



liquidazione verso i sindaci tramite il curatore istante, "anticipandola" con l'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti di detti sindaci (v. doc 1 del fascicolo di parte ricorrente).

Neppure è fondata la eccezione di improcedibilità della domanda cautelare per esser essa svolta verso i soli sindaci e non anche verso gli amministratori. L'azione di responsabilità verso organi sociali instaura una ipotesi di litsconsorzio facoltativo ravvisandosi una obbligazione solidale passiva (v. sentenze 7907/ 2012, Cass. sezione unite n. 30174/2011) sicchè non è necessario instaurare il giudizio verso tutti gli amministratori e sindaci. Va in particolare poi rilevato che , come ben osservato dal primo giudice, nel presente giudizio in cui sono stati convenuti solo i sindaci, la condotta degli amministratori è il presupposto "fattuale" affinché i sindaci possano rispondere per responsabilità "omissiva" , a titolo proprio in forza della violazione dei doveri inerenti all'incarico da essi ricevuto.

Neppure può dirsi sussistente vizio di extrapetizione: dalla lettura del ricorso si desume che il Fallimento ha censurato sia la erogazione dei finanziamenti alla società polacca sia il fatto che la società **F** in bonis abbia svolto non meglio precisati servizi verso la società polacca maturando corrispettivi di cui la Fallita è ancora creditrice (v. pag 6 ricorso); Il Fallimento ha altresì censurato la condotta degli amministratori anche in relazione al fatto che in tal modo si sarebbe continuato a "finanziare" le controllate anziché provvedere a pagamento dei sempre più ingenti debiti erariali (v. pag 6 e 7 del ricorso) sicchè a fronte di tali complessive censure ben poteva il primo giudice valutare le condotte degli amministratori e conseguentemente le omissioni dei sindaci nell'ottica dei comportamenti tutti incidenti sul mancato pagamento dei debiti de quibus.

Per il resto il primo giudice ha in buona sostanza posto a fondamento del ritenuto *fumus boni iuris* la erogazione, dal 2009 in poi di rilevanti finanziamenti alla società polacca e la prosecuzione della erogazione di servizi senza incassi dei relativi

2



corrispettivi, a fronte della pesante situazione di assenza di liquidità di F e del pesante indebitamento della F con erario e enti previdenziali.

Sul punto è corretta la analisi del primo giudice secondo cui dal partitario (doc 8 di parte ricorrente) risulta *“che i finanziamenti concessi alla partecipata H sono avvenuti in modo continuativo già a partire dal gennaio 2007 e che all'inizio dell'esercizio 2009 essi già ammontavano a circa euro 1.200.000,00.”*; detti finanziamenti sono continuati, sino a giungere all' importo di euro 2.451.588,34.= al 19.4.2012.

Altrettanto corretta è la evidenziazione che già a partire dal 2009 gli amministratori, proprio nella relazione al bilancio di chiusura dell'esercizio, avevano essi stessi esposto (v doc. 13 della ricorrente) nella parte denominata *“fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio”* che la situazione della F si era ulteriormente appesantita a causa della contrazione del fatturato per euro 4.567.000,00.=, per la ridotta disponibilità del credito bancario di circa euro 1.000.000,00.=, e *“ per i continui finanziamenti erogati alla società controllata controllata in Polonia ”* per impegni contratti in precedenti esercizi, impossibili da finanziare in modo autonomo. Gli stessi amministratori avevano segnalato sempre nella surichiamata relazione che la società si trovava nel 2009 in *“pesante crisi economica ed un altrettanto pesante squilibrio finanziario giustificato dalle cause sopra esposte”* ed esposto *“ la scelta della governance della società a far fronte agli impegni verso i dipendenti e verso i fornitori “ trascurando di conseguenza i debiti tributari (IVA e IRAP, contributi previdenziali INPS e altri) a fronte dei quali ci stiamo attivando, nella speranza di trovare soluzioni adeguate e sostenibili sul medio e lungo periodo”*.

La situazione , come sottolineato dal primo giudice, non è migliorata nel corso del 2010, anche se era stato dato incarico a professionisti di predisporre un piano di risanamento, e nella relazione accompagnatoria al bilancio al 31.12.2010 nuovamente risulta esposta la impossibilità per la società di far fronte a tutte le spese correnti, e la scelta di pagare gli stipendi e “quasi” tutti i fornitori, dandosi atto anche in tale relazione della sospensione dei pagamento dei debiti di imposta, previdenziali e



contributivi; così ancora per l'anno 2011 la relazione semestrale riporta che la voce "Debiti v/ Erario" si è di molto incrementata (doc. n. 17 di parte ricorrente).

A fronte di tale situazione di pesante squilibrio finanziario - presente dal 2009 e aggravatasi via via negli anni a seguire - caratterizzata da carenza di liquidità così grave da non consentire dal 2009 e negli anni seguenti neppure i pagamenti verso l'erario e gli enti previdenziali - è continuata la erogazione di rilevanti finanziamenti alla controllata polacca: ciò è avvenuto senza un preciso piano di fattibilità da cui potersi desumere (con valutazione in allora e dunque *ex ante*) la sostenibilità delle erogazioni stesse in forza della prevedibile fondatezza dei vantaggi ricavabili dalla " F " in tempo utile, avuto riguardo alla grave esposizione della stessa verso erario e fisco e alla necessità di farvi fronte al più presto , quantomeno entro l'esercizio successivo, essendo detti debiti a loro volta ulteriormente produttivi, come notorio, di grave carico sanzionatorio (ed infatti i suddetti debiti sono poi arrivati nel 2011 ad oltre € 7.000.000,00).

Il finanziamento dell'impresa partecipata, nelle suddette concrete condizioni di grave squilibrio finanziario e illiquidità, ed in assenza di un preciso e verosimile piano di fattibilità non può che esser ritenuto comportamento negligente e confliggente con l'interesse dell'impresa *in bonis* poiché foriero di accumulo di pesanti debiti senza un adeguato "ritorno" economico in tempi ragionevoli per le esigenze della società finanziante.

Rilevano dal 2009 in poi (anno che viene preso in considerazione in quanto da tale esercizio la tensione finanziaria della società e la crisi di liquidità si sono aggravate come risulta dalla relazione al bilancio d'esercizio, tensione poi proseguita ed ulteriormente aggravatasi nei successivi esercizi) , per analoghe considerazioni, anche gli omessi incassi dei crediti maturati per i servizi resi o per gli interessi sui precedenti finanziamenti (il primo giudice ha rilevato che in buona sostanza dal 2008- 2009 in poi la F è sempre rimasta a credito nonostante parziali pagamenti)



omissioni che non hanno consentito alla società di reperire la corrispondente liquidità.

Alcuni reclamanti hanno osservato che parte delle fatture non incassate erano in realtà state emesse per interessi su finanziamenti ma ciò non sposta la valutazione de qua, trattandosi comunque di crediti (per interessi) esigibili (v. relative fatture che indicano i termini di pagamento) non riscossi pur a fronte di pressante necessità di reperire liquidità di F.

Neppure è sufficiente a giustificare la prosecuzione dei rilevanti finanziamenti il fatto che la H costituisca, come riferito dai reclamanti, un elemento fondamentale per la strategia di delocalizzazione nell'Est Europeo della attività di logistica: non risulta invero che sia stato elaborato - a fronte si ripete dello squilibrio finanziario evidenziato con riferimento all'esercizio 2009 dagli stessi amministratori - un concreto piano aziendale che facesse presumere, in termini di ragionevolezza ed in tempi adeguati alle esigenze della finanziatrice, un ritorno "economico" dei finanziamenti che continuavano ad affluire alla partecipata. Invero l'affermazione secondo cui la situazione della partecipata "sarebbe radicalmente mutata al completamento del progetto imprenditoriale" (- v. pag 16 reclamo (B)) ovvero la affermazione secondo i finanziamenti avrebbero garantito rilevante fatturato alla F per i contratti procurati (v reclamo C) sono rimaste al rango di mere asserzioni e "auspici" non supportati da adeguate e concrete analisi di fattibilità *ex ante*: lo stesso organo gestorio invero, sin dalla citata relazione al bilancio 2009, anziché dar conto della "sostenibilità" dei finanziamenti nella concreta situazione di indebitamento in cui versava la società, ha meramente richiamato la "speranza di trovare soluzioni adeguate e sostenibili".

In assenza di una seria prospettiva per la finanziante di "rientro economico" e di poter pagare comunque in futuro in tempi ragionevoli (quantomeno entro l'esercizio successivo) i debiti con fisco ed erario si da evitare la "esponenziale" levitazione di debiti per sanzioni interessi ecc., mancava insomma in capo alla F il requisito della effettiva sostenibilità economica di tali finanziamenti (diretti



attraverso l'erogazione di denaro, ed indiretti attraverso il mancato incasso dei propri crediti esigibili); a fronte di ciò non è neppure sufficiente a giustificare la prosecuzione dei rilevanti finanziamenti e il mancato incasso dei propri crediti, sic et simpliciter il dedotto interesse a salvaguardare *“la consistenza patrimoniale della partecipata”*.

La prosecuzione dei finanziamenti e i mancati incassi dei corrispettivi già maturati, - per il contesto in cui si sono collocati alla luce delle condizioni già esistenti ex all'epoca - non sono comportamenti che rientrano in normali insindacabili scelte gestionali assumendo invece rilievo di comportamenti contrari ai doveri dell'organo amministrativo di gestire con diligenza la società.

Resta da dire sul punto che non può ritenersi che l'ordinanza reclamata sia viziata per avere il primo giudice inammissibilmente sindacato il merito delle scelte gestorie, avendo invece egli censurato la violazione dell'obbligo di diligenza gravante sugli amministratori ; sulla rilevanza e sindacabilità ai fini della valutazione della responsabilità degli organi sociali, della violazione dell'obbligo di diligenza si veda Cass. sent. n. 12.8.2009 n.18231.

A fronte della conclamata situazione di negligenza gestionale, risalente al 2009 e sopra analizzata, i sindaci hanno si espresso preoccupazione per la esposizione debitoria di **F** Verso l'erario e verso gli enti previdenziali sin dal 2009 proseguendo poi nel 2010 e richiedendo anche spiegazioni agli amministratori circa le finalità dei continui esborsi fatti in favore di **H** nel 2010 ma hanno omesso in particolare come rilevato dal primo giudice *“di sollecitare, secondo diligenza ed ai sensi dell'art. 2409 cc, l'intervento ispettivo del Tribunale al fine di rendere più penetrante il proprio controllo sulla gestione, intervento che avrebbe consentito una pronta limitazione di detta attività negligente di depauperamento del patrimonio sociale da parte dell'organo gestorio”*. I reclamanti sul punto hanno affermato che il rimedio ex art 2409 c.c. non avrebbe sortito utili effetti avuto riguardo anche ai tempi di espletamento della procedura ma giova sul punto ricordare che secondo la Suprema Corte (v sentenza n. 24362 del



29.10.2013 e Cass.n. 22911 del 11.11.2010)) anche la sola prospettazione di far ricorso a tale rimedio può esser idonea ad evitare o quantomeno ridurre le conseguenze dannose delle condotte gestorie e ciò in questa sede, cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria (salvo ogni doveroso approfondimento sul punto in sede meritale) è sufficiente a ritenere manchevole il controllo sindacale e a condividere la valutazione del primo giudice circa l'omissione imputabile ai sindaci. Il danno a ciò ascrivibile è da individuarsi ragionevolmente, come fatto dal primo giudice, in via meramente sommaria con delibazione propria della presente sede e con giudizio controfattuale, quantomeno nella perdita conseguita alla società per maggior indebitamento per oneri sanzioni ed interessi maturati per il mancato pagamento della quota di debiti erariali cui sarebbe stato possibile far fronte con la liquidità di cui la società avrebbe potuto disporre se da un lato non avesse erogato i finanziamenti verso la controllata e dall'altra avesse incassato i crediti esigibili verso la stessa.

E' altresì condivisibile la determinazione dei danni imputabili ai singoli sindaci in ragione del periodo in cui essi hanno svolto la attività, salvo che per **D** che dovendo rispondere quale erede di **J** è chiamata a rispondere solo *pro quota* (e dunque per la metà).

Quanto al *periculum in mora* - premesso che la statuizione relativa a **G** non è stata fatta oggetto di reclamo incidentale e non è dunque sindacabile in questa sede - è assorbente il rilievo che pur essendo state dimesse delle polizze assicurative non sono state prodotte dichiarazioni delle Compagnia di Assicurazioni circa la effettiva copertura del sinistro ai sensi delle polizze in oggetto e circa la piena operatività delle stesse per assenza di cd. cause di esclusione, sicchè la presenza di dette polizze non è di per sé idonea ad elidere il *periculum*, riportandosi il Collegio per il resto agli indici tutti già adeguatamente valorizzati nel provvedimento reclamato

Il provvedimento va dunque confermato per **D** solo fino a concorrenza di €800.000,00, ed integralmente per **B** e **C**.



Le spese di lite vanno integralmente compensate tra il Fallimento e **A**
stante la inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare.
D maggiormente soccombente, nonché **C** e **B**
soccombenti, vanno condannati in solido alla rifusione al Fallimento delle
spese del reclamo, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) dichiara inefficace la misura cautelare nei confronti di **A**;
- 2) in parziale riforma dell'ordinanza reclamata quanto a **D**
autorizza il Fallimento a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili,
immobili e sui crediti anche presso terzi di **D** fino a concorrenza di €
800.000,00 per capitale interessi e spese
- 3) conferma il provvedimento reclamato nei confronti di **C** e **B**
- 4) compensa le spese di lite tra **A** e il Fallimento
- 5) condanna **D**, **C** e **B**, in solido, a
rifondere al Fallimento **E** le spese della fase del
reclamo che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.

Si comunichi

Deciso in Venezia il 29.1.2015

Il Giudice est.

Il presidente

